





SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza

dal Sig. \_\_\_\_\_

nat \_\_\_ a \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

previa esibizione \_\_\_\_\_

rilasciat \_\_ da \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

Roma, li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Addetto

---

---

Spazio riservato all'Ufficio di riconoscimento

Rilasciata mod. AT n° \_\_\_\_\_ BT ° \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Annotazioni \_\_\_\_\_

---

---

#### AVVERTENZE

- 1) Hanno diritto alla tessera di riconoscimento i dipendenti statali in attività di servizio ed in quiescenza, nonché i familiari a carico.
- 2) Documento per l'espatrio ai minori. Non occorre autorizzazione del giudice tutelare, se vi è il consenso di entrambi i genitori legittimi o naturali (che hanno fatto il riconoscimento, anche se separati e divorziati) che dovrà essere dato direttamente presso l'Ufficio.
- 3) Documento per l'espatrio ai genitori con prole minore. Se si hanno figli minori e condizione di non coniugati, separati o divorziati, in caso di mancato assenso di entrambi i genitori di cui al punto 2), si deve richiedere l'autorizzazione del giudice tutelare. Quando il genitore è uno solo, per morte dell'altro o per mancato riconoscimento, non è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
- 4) Allegare due fotografie recenti formato tessera su sfondo bianco a capo scoperto.
- 5) I figli che abbiano compiuto gli anni 21 non hanno diritto alla tessera a meno che non siano personalmente inabili al lavoro, il che deve risultare da documentazione idonea in base alle norme vigenti.
- 6) Analogamente a quanto stabilito per l'espatrio dei titolari di passaporto ordinario, il soggiorno per il turismo nei Paesi consentiti (Austria, Belgio, Francia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Principato di Monaco, Repubblica Federale Tedesca, Spagna e Svizzera) non potrà superare il periodo di tre mesi; il soggiorno superiore a tre mesi, anche per motivi di servizio, deve essere autorizzato dai locali organi di Polizia.
- 7) In caso di smarrimento o furto della tessera di riconoscimento si è soggetti all'obbligo di farne denuncia presso le autorità competenti (Commissariato di P.S. o stazione dei Carabinieri di zona). Per la richiesta di una nuova tessera è necessario allegare al modulo la denuncia sopra indicata.
- 8) "Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi Speciali".
- 9) Per eventuali informazioni o delucidazioni rivolgersi al competente Ufficio della Rip. II – Sett. I AA.GG., tel. 0649912332 oppure 22332– 22809, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30, sabato chiuso.

Roma, li \_\_\_\_\_

Per presa visione e per ricevuta

---

(Firma del dichiarante)